

STATUTO

**SICHELGAITA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA SAN LEONARDO
52/G

Numero REA: SA - 455826

Codice fiscale: 05560190653

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n.570 di raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA	
	ART.1) DENOMINAZIONE	
	La Società Cooperativa, a mutualità prevalente, è denominata "Cooperativa sociale Sichelgaita a r.l."	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.	
	ART.2) SEDE	
	La società cooperativa ha sede in Salerno (SA).	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	
	ART.3) DURATA	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2067 e può essere prorogata con deliberazioni dell'assemblea. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	ART.4) SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.	
	La cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire tramite i propri soci servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. A) dell'art. 1 legge 8 novembre 1991 N. 381 e l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, di cui alla lett. B) dell'art. 1 legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ai bisogni di persone in situazione di difficoltà e di disagio in tutte le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e culturali e, in particolare, rivolti verso soggetti handicappati e soggetti con ritardo di apprendimento nonché ai servizi rivolti verso	

	le persone anziane.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	ART.5) OGGETTO	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi	
	dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:	
	a) la gestione di servizi sociali orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone	
	svantaggiate, disagiate, emarginate, quali, a puro titolo	
	esemplificativo, anziani o persone comunque giunte alla fase	
	terminale della loro esistenza, minori immigrati, persone	
	senza fissa dimora, ragazze madri, tossicodipendenti.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio e/o per conto terzi:	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di	
	servizi appositamente allestiti, o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati;	
	- strutture di prima accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per	
	residenze protette;	
	- strutture di prima accoglienza per immigrati, minori,	
	persone senza fissa dimora, ragazze madri, tossicodipendenti;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita,	
	nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed	
	il turismo sociale;	
	- ostelli, dormitori, mense, campings;	
	- strutture di micro-ricettività alberghiera per	
	l'accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole	
	e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e	

	di affermazione dei loro diritti.	
	A tali fini, la cooperativa può:	
	- creare opportunità di svago, di cultura, di aggregazione	
	sociale, di divertimento per persone svantaggiate,	
	disagiate, emarginate, nell'ambito della provincia e del	
	territorio di azione della cooperativa stessa;	
	- creare e gestire luoghi di aggregazione, sia pubblici che	
	privati;	
	- realizzare progetti di integrazione degli stranieri	
	residenti o domiciliati in Italia, siano essi cittadini	
	della comunità europea o extracomunitari;	
	- favorire lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche	
	al fine dell' aggregazione;	
	- organizzare concerti musicali, convegni, dibattiti,	
	seminari;	
	- avvalersi di collaboratori esterni (quali, a puro titolo	
	esemplificativo, avvocati, psicologi, medici, conoscitori di	
	lingue straniere) per la corretta funzionalità della	
	cooperativa e per la realizzazione dei suoi progetti.	
	b) attività produttive principalmente nel settore della	
	produzione e della trasformazione di prodotti agricoli, nel	
	settore del turismo e del recupero ambientale del	
	territorio; attività nelle quali realizzare l'integrazione	
	lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura	
	non inferiore al 30% dei lavoratori. I lavoratori persone	
	svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4	
	della legge 381/91. In relazione a ciò, la cooperativa può	
	gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio e/o per	
	conto terzi:	
	- aziende agricole in proprietà e/o in affitto;	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti	
	agricoli propri e/o acquistati;	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	- sistemazione di segnaletica stradale e corsi di educazione	
	stradale;	
	- vigilanza non armata;	
	- gestione di asili pubblici e/o privati, nonché di centri	
	polifunzionali;	
	- gestione di parcheggi pubblici e privati;	
	- attività di valorizzazione, anche mediante lavori di	
	recupero ambientale, di giardini, parchi ed in genere spazi	
	pubblici;	
	- gestione di mercatini rionali comunali;	
	- gestione di chioschi;	
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	prodotti;	
	- strutture di agriturismo e servizi accessori;	
	- strutture sportive, turistiche, sociali e culturali con i	

	relativi servizi per la somministrazione di alimenti e	
	bevande;	
	- attività di promozione turistica ed ambientale del	
	territorio;	
	- attività di pulizia di condomini ed uffici nonchè attività	
	di pulizia e manutenzione di impianti sportivi;	
	- attività di trasporto di persone e di facchinaggio. A tali	
	fini, la cooperativa può:	
	- organizzare e gestire corsi di formazione professionale	
	negli indicati settori;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici, ai sensi	
	dell'art. 5 punto 1) della legge 8 novembre 1991 n.381.	
	Tra le attività sopra indicate alle lettere a) e b) vi è	
	collegamento funzionale; le tipologie di svantaggio e/o le	
	aree di intervento come sopra previste richiedono attività	
	coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità	
	della cooperativa. Quest'ultima potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati,	
	nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e	
	finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il	
	migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la	
	legge riserva a società in possesso di requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o	
	elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque, sia direttamente sia indirettamente,	
	attinenti ai medesimi.	
	Resta tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il	
	pubblico, sotto ogni forma. La cooperativa può inoltre	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	La cooperativa deve essere retta dai principi della	
	mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.	
	La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento	
	degli scopi sociali :	
	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali,	
	immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via	
	non prevalente e non nei confronti del pubblico ;	
	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e	
	non nei confronti del pubblico, in società, enti di	
	qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire,	
	aventi scopi analoghi o comunque funzionali al	
	raggiungimento del proprio oggetto sociale.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in	
	particolare della normativa in tema di intermediazione e di	

	attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell' art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.	
	ART.6) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.	
	ART.7) NORMATIVA APPLICABILE	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.8) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c.. Può essere compreso tra tre e venti solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità	

	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possono collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa. In deroga a quanto precede, possono essere	
	ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed	
	amministrativi in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una	
	attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica	
	autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro	
	opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8	
	novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci	
	volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro	
	soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11)	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381. Possono essere ammesse come	
	soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 10) della legge	
	8 novembre 1991, n. 381.	
	In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì, aderire	
	alla cooperativa soci finanziatori, sia persone fisiche che	
	persone giuridiche, e titolari di quote di partecipazione	
	cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.	
	ART.9) PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, se soggetto diverso da persona fisica:	
	denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo nè	
	superiore al limite massimo fissati dalla legge nel rispetto	
	di quanto stabilito con delibera assembleare;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	

	organi sociali.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 8 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda dandone comunicazione all'interessato.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione dovrà nuovamente essere deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	Art.10) Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	ART.11) ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.	
	ART.12) OBBLIGHI DEI SOCI	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle	

	deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per	
	tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal Registro delle imprese, per i soci i	
	fondatori o dal libro soci per gli altri. Il socio ha	
	l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli	
	amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione	
	nel libro soci.	
	ART.13) OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano	
	dai rapporti mutualistici che intrattengono con la	
	cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni	
	lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro	
	e relativo orario stabilito dagli amministratori nel	
	rispetto della normativa in materia vigente al tempo.	
	ART.14) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio	
	che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o	
	tramite posta elettronica certificata. Il provvedimento che	
	concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. In	
	alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono	
	comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota	
	di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni	
	proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo	
	che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione	
	ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la	
	cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.	
	ART.15) ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa, purchè sussistano le condizioni previste	
	dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies c.c. e l'acquisto	
	o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili	
	e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio	
	regolarmente approvato.	
	SCIoglimento del rapporto sociale	
	ART.16) RECESSO	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal	
	presente statuto e dalle norme sulle società cooperative e	
	sulla società a responsabilità limitata quest'ultima in	
	quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:	

	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;	
	d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;	
	e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.	
	ART.17) ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	negli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa	

	intimazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne,	
	ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di	
	esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli	
	amministratori non possono delegare i loro poteri in materia	
	di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	ART.18) MORTE DEL SOCIO	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società subentreranno nella partecipazione del socio	
	deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, devono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia	
	divisibile e la società consenta la divisione.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota	
	secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	ART.19) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il valore	
	nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere	
	effettuato nel termine massimo di centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione	
	eccedente l'originario conferimento del socio, e	
	corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio	
	medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come	
	consentito dall'art. 2545 quinquies e sexies c.c., gli	
	amministratori potranno deliberare una dilazione nel	
	pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di	
	cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti	
	gli interessi legali.	
	ART.20) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	ART.21) SOCI VOLONTARI	
	Ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, la	
	cooperativa potrà avere la presenza di soci volontari che	
	presteranno la loro attività gratuitamente. I soci volontari	
	saranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.	

	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi ai rimborsi di cui sopra.	
	TITOLO IV	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI	
	ART.22) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI	
	Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci cooperatori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.	
	TITOLO V	
	SOCI FINANZIATORI	

	ART.23) SOCI FINANZIATORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere emessi in sottoscrizione	
	strumenti finanziari nei limiti e nel rispetto dell'art. 2526 c.c..	
	ART.24) STRUMENTI FINANZIARI	
	Gli strumenti finanziari sono privi di diritti di	
	amministrazione e possono essere offerti in sottoscrizione	
	soltanto ad investitori qualificati.	
	L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata	
	dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la	
	modifica del presente statuto.	
	La società può emettere strumenti finanziari per somma	
	complessivamente non eccedente il capitale sociale, la	
	riserva legale e le riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato.	
	In caso di successiva circolazione, si applica il disposto	
	dell'articolo 2483 c.c., secondo comma.	
	La delibera di emissione degli strumenti deve prevedere le	
	condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve	
	essere iscritta a cura degli amministratori presso il	
	Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo	
	consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la	
	società possa modificare tali condizioni e modalità.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO E MUTUALITA'	
	ART.25) PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato dai	
	conferimenti dei soci operatori;	
	b) dai proventi derivanti dall'emissione di strumenti	
	finanziari non imputabili al capitale;	
	c) dalla riserva legale;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o	
	prevista per legge.	
	ART.26) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	

	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART.27) CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e ss. c.c.. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	ART.28) BILANCIO	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	ART.29) UTILI	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	ART.30) RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti	

	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare:	
	a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;	
	b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	1) in forma liquida;	
	2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con emissione di nuove.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ART.31) MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci	
	sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dell'organo di controllo;	
	4) le modificazioni dello statuto;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'art.2479 bis c.c..	
	ART.32) CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione	
	del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi)	
	dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del	
	luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che	
	non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la	
	prima. A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere	
	inviato ai soci e agli altri aventi diritto (componenti	
	dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante	
	comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi	
	dell'art.2541 ultimo comma c.c., rappresentante comune degli	
	obbligazionisti, se esistenti) con qualsiasi mezzo che	
	garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera	

	raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, fax, telefax, posta elettronica, etc.).	
	Il voto può essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessun socio si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	-sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	ART.33) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta. Per le sole delibere concernenti le modificazioni dello statuto o la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	ART.34) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	

	libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni	
	socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	nominale della sua quota. Il diritto di voto è sospeso per i	
	soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da	
	parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in	
	parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato	
	intrapreso il procedimento di esclusione.	
	ART.35) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da	
	altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e	
	deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale	
	facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata	
	dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad	
	un massimo di dieci soci. Il socio imprenditore individuale	
	può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge,	
	dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART.36) FORME DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	-da un amministratore unico;	
	-da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	-da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti	
	o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri	
	di amministrazione, si intende costituito un consiglio di	
	amministrazione.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito	
	dai soci all'atto della loro nomina.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita	
	la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione	
	ovvero di giusta causa con applicazione della disciplina di	
	cui all'art. 1725 c.c. II comma.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	ART.37) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando	
	a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o	
	più vice presidenti ed un segretario, anche in via	
	permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il	
	consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo	

	diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La	
	convocazione viene fatta dal presidente con lettera o posta	
	elettronica certificata da spedire almeno cinque giorni	
	prima a ciascun membro del consiglio e all'organo di	
	controllo se esistente o, in caso di urgenza, con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica o posta	
	elettronica certificata da spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e l'organo di controllo ove nominato. Il consiglio di	
	amministrazione è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di	
	amministrazione delibera validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del	
	consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente	
	o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli	
	intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare	
	da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I	
	soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse	
	condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in	
	quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di	
	amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego	
	di mezzi di telecomunicazione, purchè:	
	-sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve	
	essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si	
	considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente	
	ed il segretario.	
	Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto ai sensi dell'art.2475 quarto comma	
	c.c.	
	ART.38) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di	
	amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto	
	dell'art.2386 c.c.. Nel caso di amministratori che non	
	costituiscono consiglio di amministrazione, se, per	

	qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo	
	amministratore, decadono tutti gli amministratori.	
	ART.39) POTERI DI GESTIONE	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza	
	eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti	
	che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento	
	degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo	
	tassativo riserva all'assemblea e osservate le disposizioni	
	di legge.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di nominare direttori	
	nonchè procuratori ad negotia per determinati atti o	
	categorie di atti.	
	ART.40) DELEGHE	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri,	
	determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati	
	riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio	
	sindacale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale	
	andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione	
	nonchè sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla	
	cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato	
	esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti	
	dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato	
	esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione,	
	se nominato, o altrimenti un membro designato dal	
	presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il	
	funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme	
	previste per il consiglio di amministrazione; le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti	
	e votanti.	
	ART.41) RAPPRESENTANZA	
	All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o agli Amministratori con firma congiunta o	
	disgiunta spettano la firma sociale e la rappresentanza	
	legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con	
	facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo	
	avvocati e procuratori alle liti.	
	All'Amministratore Delegato spettano i poteri contemplati	
	nella delega ad esso conferita.	

	ART.42) RIMBORSI E COMPENSI	
	All'Amministratore Unico, agli Amministratori o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per ragioni del loro ufficio; l'assemblea può, inoltre, assegnare ad essi una indennità annuale.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, anche mediante	
	polizza assicurativa, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	TITOLO VIII	
	CONTROLLO	
	ART.43) CONTROLLO DEI SOCI	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai	
	sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	ART.44) ORGANI	
	La cooperativa può nominare il Collegio Sindacale o un Sindaco Unico e/o il revisore. Nei casi previsti dalla	
	legge, la nomina è obbligatoria.	
	ART.45) FUNZIONI	
	Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 c.c.; è composto	
	di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono	
	essere scelti con i criteri indicati dall'art.2397 c.c.. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono	
	svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione. Il	
	Collegio Sindacale o il Sindaco Unico deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino	
	un ventesimo del capitale sociale. All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale o del	
	Sindaco Unico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità	
	degli amministratori. La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al Tribunale con ricorso	
	presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del	
	capitale di rischio) del capitale sociale.	
	ART.46) REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di	
	revisione, il Collegio Sindacale o il sindaco unico esercita	

	anche il controllo legale dei conti. In tal caso si	
	applicherà l'art. 2477 c.c.. Qualora sia obbligatorio per	
	legge, il controllo legale dei conti sulla cooperativa è	
	esercitato da un revisore legale o da una società di	
	revisione iscritti presso il registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di	
	legge.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART.47) SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla	
	legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della	
	cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro	
	verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori	
	determinando:	
	-il numero dei liquidatori;	
	-in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	-a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	-gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	ART.48) DEVOLUZIONE	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514	
	lettera c) c.c.	
	TITOLO X	
	TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART.49) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci,	
	ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei	
	confronti di amministratori, liquidatori o componenti	
	dell'Organo di controllo, aventi ad oggetto rapporti	
	sociali, comprese quelle relative alla validità di delibere	
	assembleari, o comunque collegate all'esercizio	
	dell'attività sociale, saranno sottoposte ad un tentativo di	
	conciliazione secondo il Regolamento del servizio di	
	conciliazione della Camera di Commercio competente in	
	relazione al luogo in cui la società ha sede. Le parti si	
	impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare	
	qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale; il tentativo	
	di conciliazione dovrà essere esperito in conformità alla	
	normativa tempo per tempo vigente e, per quanto non in	
	contrasto, in conformità al Regolamento del servizio di	

22 di 23

[illegible]